

GESTIONE D'IMPRESA

di **IDA DOMINICI****Antiriciclaggio e contrasto alle frodi su cessioni dei crediti edilizi***Le nuove indicazioni dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia per la prevenzione dei rischi.*

Per contrastare fenomeni di criminalità finanziaria connessi al Covid-19 e al Pnrr, l'UIF, con la comunicazione dell'11.04.2022, fornisce nuove indicazioni per la **prevenzione dei rischi connessi alla cessione dei crediti fiscali comunicati all'Agenzia delle Entrate**. Tali raccomandazioni si allineano e si rafforzano con le disposizioni contenute nel D.L. 157/2021 ove, per i bonus edilizi, viene imposta l' **asseverazione di congruità delle spese** sia per la cessione del credito che per lo sconto in fattura. Oltre all'asseverazione, ricordiamo che è previsto l'obbligo del **visto di conformità** dei dati e della documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti per la detrazione d'imposta sia in caso di cessione o sconto in fattura di tutte le detrazioni edilizie, sia di utilizzo diretto in dichiarazione del superbonus.

La comunicazione, infatti, ha come obiettivo l'individuazione tempestiva dei **nuovi rischi** connessi ai tentativi della criminalità di sfruttare a proprio vantaggio l'emergenza sanitaria e le iniziative poste in essere per favorire la ripresa economica. Già con la **comunicazione dell'11.02.2021**, l'UIF aveva sollecitato la collaborazione con gli operatori tenuti alla rilevazione e alla segnalazione delle operazioni sospette in base all'art. 35, c. 1 D.Lgs. 231/2007. Nello specifico tutti i destinatari degli obblighi di comunicazione o segnalazione alla UIF devono valutare con la massima attenzione tutti i comportamenti a rischio connessi con le conseguenze economiche della pandemia o con la gestione del Pnrr.

Nell'ultima indicazione, l'UIF ha evidenziato che i crediti previsti dal decreto Rilancio sono maggiormente oggetto di possibile **frode**, poiché sono **cedibili in via anticipata** rispetto alla dichiarazione fiscale e con **minori formalità** rispetto a quelle previste, per esempio, per le cessioni dei crediti Iva. Nel caso di specie occorre anzitutto prestare particolare attenzione, ai fini della segnalazione, all'eventualità che tali crediti siano vantati a fronte di interventi non eseguiti o che le agevolazioni stesse non sono spettanti dal settore economico di appartenenza.

Sotto l' **aspetto soggettivo**, da valutare è l'incoerenza tra il **profilo del titolare dei crediti d'imposta e l'entità e la tipologia dei crediti stessi**. Elementi da considerare nella valutazione del rischio saranno se i soggetti sono privi di strutture organizzative idonee allo svolgimento di un'attività economica effettiva, se il soggetto è neocostituito o da poco attivo in ambiti dove si riconoscono benefici fiscali, in particolare dopo periodi di inattività. Alla stregua, sospetti possono nascere anche quando i componenti delle imprese hanno una dubbia reputazione professionale, come nel caso di esistenza di precedenti penali legati a reati fiscali, oppure quando i soggetti sembrano ricoprire il ruolo di prestanome. Un'attenzione particolare va posta anche qualora i titolari di crediti d'imposta, in realtà, siano privi di redditi o sono irreperibili.

Sotto il **profilo oggettivo**, il sospetto può nascere dall' **assenza di movimenti finanziari riportabili all'esecuzione di lavori o forniture**. Ancora, se le cessioni sono compiute dal medesimo soggetto, è utile sapere se altri potenziali acquirenti hanno rifiutato l'acquisto degli stessi crediti. Importante indice di pericolosità è anche l' **elevato numero di operazioni di cessione poste in essere con una moltitudine di soggetti**, in un arco temporale limitato, per importi ricorrenti, al fine di realizzare un'interposizione diretta a dissimulare l'identità dell'effettivo titolare o ad aggirare eventuali limiti di importo previsti dal cessionario.